



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO:

Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 - comma 5 - della L.R. 56/1977 e s.m.i. - Approvazione

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. PAROLA Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. BENESSIA Daniela - Assessore	Sì
4. GIORDANO Flavio - Consigliere	Giust.
5. TALLONE Giovanni - Consigliere	Giust.
6. MARTINI Nadia - Assessore	Sì
7. ARMANDO Eleonora - Consigliere	Sì
8. RINAUDO Silvano - Consigliere	Sì
9. GIORDANENGO EZIO - Consigliere	Sì
10. RE Silvio - Consigliere	Sì
11. GIRAUDO Marco - Consigliere	Giust.
12. MASSA Ivana - Consigliere	Sì
13. MARCUCCI Luciano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste la Dott.ssa ZEROLI Sonia, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- A relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Cervasca;
- Preso atto che il Comune di Cervasca è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. N° 16/8827 del 26/05/2008 e successive varianti regolarmente approvate;
- Constatato che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- Preso atto che con la Determinazione N° 963 in data 23/11/2021 è stato affidato al libero professionista GALLO arch. Fabio dello Studio TAUTEMI ASSOCIATI s.r.l. – Cuneo via Moiola 7, l'incarico di redigere la Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C. vigente;
- Preso atto che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- Preso atto che le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

- Preso atto che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 6.766 ab.;
- Preso atto che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
- punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 3.383 (ab 6.766 x 0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate una variazione totale pari a mq. + 3.338 e dunque rientrando nel limite imposto dalla L.U.R. Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto, le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);

Pertanto, le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);

- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 6.766 ab. che non ha subito incrementi;
- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, non si apportano modifiche riguardanti tale settore. Pertanto, la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta essere modificata;
- Dato atto che tabelle riassuntive per le verifiche di cui all'art. 17 – comma 5 – della L.R. 56/1977 e s.m.i. sono quelle di seguito esposte:

– **TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5**

Variante	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 6.766		S.T. aree Produttive
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	764.565
			0,06
	3.383	ab	45.874

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>
VP 1	-	-	-
VP 2	+ 138	-	-
VP 3	+ 3.200	-	+ 8.260
VP 4	-	-	+ 14.783 22.831 *
VP 5	-	-	-

VP 6	-	-	- 15.861 15.861 **
VP 7	-	- 3.072 (corrispettivi a - 2.577 mq di aree a servizi)	-
TOTALE MODIFICHE	+ 3.338	- 3.072	+ 7.182
RESIDUO A DISPOSIZIONE	- 6.721 mq	3.072 (corrispettivi a 2.577 mq di aree a servizi)	38.692 mq *
	+ 45 mq	+ increment. 4%	ST senza indice
			Utilizzo 2% LR 13/20 15.291
VP 6	-	-	+ 9.788
TOTALE MODIFICHE	-	-	+ 9.788
RESIDUO A DISPOSIZIONE	-	-	5.503 mq
	-	-	

- * La superficie territoriale pari a mq. 22.831 indicata è stata utilizzata in sede di Variante Parziale n. 4 per l'incremento degli indici edificatori (rapporto di copertura) per l'area D1; pertanto, tale superficie risulta essere ancora utilizzabile per future esigenze di settore, seppure priva di capacità edificatoria.
- ** La superficie territoriale pari a mq. 15.861 indicata è stata utilizzata in sede di Variante Parziale n. 6 per l'incremento degli indici edificatori (rapporto di copertura) per l'area D1; pertanto, tale superficie risulta essere ancora utilizzabile per future esigenze di settore, seppure priva di capacità edificatoria. Tale dato può essere pertanto sommato a quello derivante dalla VP4 (mq. 22.831) portando ad una disponibilità complessiva pari a mq. 38.692 di ST priva di capacità edificatoria.
- Preso atto che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- Constatato che il Comune di Cervasca ha con la Deliberazione della G.C. N° 153 in data 29/11/2021 ha nominato l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini della Valutazione Ambientale Strategica;
- Preso atto che il progetto preliminare è stato adottato con d.c. n. 26 del 20/06/2022 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;
- Preso atto che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto al Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- Constatato che, con Determinazione dirigenziale n. 1199 del 08/08/2022 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;

- Constatato che, con nota prot. 75419 del 18/08/2022, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice _ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- Constatato che, con nota prot. 97981 del 04/08/2022 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- Preso atto che con verbale in data 20/09/2022 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- Dato atto che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- Rilevato che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale n. 1199 del 08/08/2022, dettando un'osservazione da considerare quale osservazione di cui al c.7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Preso atto che la Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C. è stata oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale N° 743/2022, dalla data del 12/07/2022 alla data del 11/08/2022;
- Atteso che a seguito della pubblicazione sono pervenute due ulteriori osservazioni sul progetto preliminare;
- Dato atto che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre alle osservazioni pervenute ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- Preso atto che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;
- Dato atto che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede di prendere atto della coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. stesso;
- Visto il progetto definitivo della Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C., pervenuto in data 23/09/2022 prot. gen. 8273, redatto da libero professionista GALLO arch. Fabio dello Studio TAUTEMI ASSOCIATI s.r.l. – Cuneo via Moiola 7;
- Visto il P.R.G. vigente;
- Visto il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- Vista la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- Visto il D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole e l'attestazione in merito alla regolarità tecnica del

provvedimento espresso dal Responsabile del servizio competente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Considerato che i Consiglieri Comunali Rinaudo Silvano e Massa Ivana, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R.445/2000 avevano autocertificato la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado sia in linea retta che in linea collaterale con alcuni dei soggetti proprietari degli immobili interessati dalla Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C. come già specificato nella deliberazione di consiglio comunale n. 26/2022;
- Il Sindaco invita quindi i Consiglieri Comunali Rinaudo Silvano e Massa Ivana a lasciare l'aula dove si svolge la seduta consigliare onde garantire la salvaguardia dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che deve caratterizzare l'azione amministrativa.
- I Consiglieri Comunali Rinaudo Silvano e Massa Ivana si allontanano dall'aula dove si svolge la seduta consigliare.
- Il Segretario Comunale, a seguito dell'allontanamento dei Consiglieri Comunali che hanno dichiarato la sussistenza di problematiche di conflitto di interesse, procede alla verifica della permanenza del numero legale dei componenti il Consiglio Comunale onde poter procedere alla discussione e alla successiva votazione del presente ordine del giorno.
- Il Segretario Comunale dà atto che sono ancora presenti nell'aula dove si svolge la seduta del Consiglio Comunale di n.8 Consiglieri Comunali e che pertanto è garantita la presenza del numero legale onde poter procedere al voto.
- Dopo ampia ed esauriente discussione si mette in votazione il punto inserito all'ordine del giorno;
- Con votazione unanime espressa per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di approvare le considerazioni espresse in premessa narrativa, qui recepite e confermate, e che vengono a costituire le motivazioni dell'assunzione del presente provvedimento;
- 2) Di recepire, modificando ed integrando laddove necessario la documentazione della Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C., le indicazioni formulate dai soggetti competenti in materiale ambientale e le prescrizioni dell'Organo Tecnico Comunale della V.A.S. come riportate nel provvedimento finale in data 20/09/2022;
- 3) Di recepire, modificando ed integrando laddove necessario la documentazione della Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C., il parere della Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio – Ufficio di Pianificazione Territoriale con la Determinazione Dirigenziale n. 1199 del 08/08/2022, dando atto che il parere medesimo è positivo e conferma la compatibilità della Variante de quo con il Piano Territoriale Provinciale ed i progetti sovracomunali;
- 4) Di controdedurre alle osservazioni pervenute, secondo quanto specificato nel fascicolo "Osservazioni e controdeduzioni", accogliendole;

- 5) Di approvare la Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – della L.R. 56/1977 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati a firma del libero professionista GALLO arch. Fabio dello Studio TAUTEMI ASSOCIATI s.r.l. – Cuneo via Moiola 7:
- Relazione;
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
 - Fascicolo “Osservazioni e controdeduzioni”
 - TAV 2.a.3 Azzonamento S. Bernardo scala 1:2.000;
 - TAV 2.b.9 Azzonamento S. Defendente scala 1:2.000.
 - TAV 2.c.10 Azzonamento S. Defendente Sud scala 1:2.000.
 - TAV 2.d.7 Azzonamento S. Croce scala 1:2.000.
 - TAV 2.f.5 Azzonamento Capoluogo Concentrico scala 1:2.000.
 - TAV 3.11 Azzonamento del Territorio scala 1:5.000.
- 6) Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 7) Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) Di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) Di dichiarare che la Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C. non viene assoggettata al processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), in quanto in esito allo svolgimento della verifica di assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Organo Tecnico Comunale con verbale in data 20/09/2022 ha determinato di escludere la variante medesima da tale processo;
- 10) Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
- 11) Di dare atto che la Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 – comma 7 – della L.R. 56/1977 e s.m.i. sarà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) della presente Deliberazione di approvazione;
- 12) Di disporre che la presente Deliberazione di approvazione della Variante Parziale N° 7 al P.R.G.C. venga trasmessa alla Provincia di Cuneo, alla Regione Piemonte, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C.

Quindi:

- Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.
- A votazione unanime espressa in forma palese dagli otto consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la deliberazione presente eseguibile immediatamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GARNERONE Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa ZEROLI Sonia